

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

Ogni qualvolta, per una migliore leggibilità, il presente Regolamento adotti la forma maschile in riferimento a persone, essa deve intendersi in senso pienamente inclusivo di tutti i generi.

Art. 1- Definizioni

Art. 2- Ambiti di applicazione

PARTE PRIMA - NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

Titolo I - Aspetti generali

Art. 3 - Corsi di studio

Art. 4 - Caratteristiche e struttura dei corsi

Art. 5 - Organi dei corsi di studio

Art. 6 - Requisiti di ammissione

Art. 7 - Iscrizione ad anni successivi al primo

Art. 8 - Iscrizioni ai corsi di insegnamento singoli

Art. 9 - Modalità organizzative delle attività formative

Art. 10 - Decadenza

Art. 11 - Piani di studio

Art. 12 - Passaggi tra corsi di studio e iscrizioni con abbreviazioni di corso

Art. 13 - Tutorato e orientamento

Titolo II - Attività formative

Art. 14 – Tipologie delle forme didattiche

Art. 15 – Obiettivi formativi e programmi dei corsi

Art. 16 - Corsi sdoppiati o triplicati

Art. 17 – Mutuazioni

Titolo III - Prove di valutazione del profitto

Art. 18 - Ammissione e frequenza

Art. 19 – Calendario didattico e Sessioni d'esame

Art. 20 – Prove di valutazione del profitto: esami

Art. 21 – Verifica della conoscenza linguistica

Art. 22 – Propedeuticità

Titolo IV – Mobilità internazionale, nazionale e Tirocinio

Art. 23 - Periodi di studio all'estero

Art. 24 - Esami sostenuti all'estero e riconoscimento dei crediti

Art. 25 - Tirocinio formativo/stage

Titolo V - Prova finale

Art. 26 - Esame finale dei Corsi di studio

Art. 27 - Esame finale dei Corsi di studio – modalità di svolgimento e criteri

Titolo VI - Organizzazione

Art. 28 - Piano didattico di Facoltà

Art. 29 - Valutazione dell'attività didattica e dei servizi della Facoltà

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

PARTE SECONDA - NORME SPECIFICHE DEL CORSO DI STUDIO

TITOLO VII - Corso di laurea in Economia e commercio – (classe L-33R ex DM 270/2004 - Codice corso ET26)
– Sede di Ancona

Art. 30 - Premesse e finalità

Art. 31 - Modalità di ammissione

Art. 32 - Organizzazione didattica del corso

Art. 33 - Percorso formativo e articolazione didattica

Art. 34 - Riconoscimento in crediti formativi universitari di attività extrauniversitarie

Art. 35 - Obblighi di frequenza

Art. 36 - Propedeuticità

Art. 37 - Modalità di svolgimento della prova finale

PARTE TERZA - NORME FINALI

Art. 38 - Approvazione del Regolamento

Art. 39 - Modifiche al Regolamento

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento e salva espressa diversa previsione, si intendono:
2. per “Università” o “Ateneo”: l’Università Politecnica delle Marche;
 - a) per “corsi di studio”, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell’articolo 3 del **decreto 22 ottobre 2004, n. 270**;
 - b) per “ordinamento didattico di un corso di studio”: l’insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell’articolo 11 del **decreto 22 ottobre 2004, n. 270**;
 - c) per “regolamenti didattici di ateneo”: i regolamenti di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
 - d) per “regolamenti didattici dei corsi di studio”: i regolamenti di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
 - e) per “obiettivi formativi”: l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
 - f) per “attività formativa”: ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale della comunità studentesca;
 - g) per “forme didattiche” tutte le modalità attraverso cui si attuano le attività formative come i corsi di insegnamento, i seminari, le esercitazioni pratiche o di laboratorio, le attività didattiche a piccoli gruppi, il tutorato, l’orientamento, i tirocini, i progetti, le tesi, le attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - h) per “semestre” il periodo didattico in cui sono erogate le lezioni;
 - i) per “credito formativo universitario (CFU)”: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad una/uno studentessa/studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 - j) per “titoli di studio”: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell’articolo 3 del **decreto 22 ottobre 2004, n. 270**;
 - k) per “docente”: titolare dell’insegnamento o responsabile;
 - l) per “studentessa/studente”: iscritta/iscritto ad uno dei Corsi di Studio della Facoltà;
 - m) per “coorte”: la comunità studentesca immatricolata al primo anno di un determinato Corso di studio, con riferimento ad uno specifico anno accademico;
 - n) per “Facoltà di Economia”: la Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche;
 - o) per “Consiglio di Corso di Studio”: il Consiglio di Corso di Studio (CCdS) composto dall’insieme dei docenti titolari degli insegnamenti di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale, nonché dalla rappresentanza studentesca scelta sulla base del Regolamento di Ateneo, afferente ai Dipartimenti coordinati dalla Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”;
 - p) per “Presidente del Corso di Studio”: il/la docente coordinatore/coordinatrice di un Corso di Studio della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”;
 - q) per “insegnamento”: l’insieme delle ore di lezione ed attività didattiche impartite, di norma, nell’ambito di un determinato settore scientifico disciplinare, di durata assegnata in CFU/ore;

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

- r) per “manifesto degli studi”: il documento che reca le informazioni sugli insegnamenti organizzati per corso di laurea, laurea magistrale, per anni di corso e per semestri (cicli);
- s) per “canali ufficiali di comunicazione”: il sito web della Facoltà e/o dell’Ateneo, la piattaforma didattica web, le bacheche ufficiali, le comunicazioni inviate sull’indirizzo di posta istituzionale;
- t) per “Consiglio di Facoltà”: si intende Consiglio di Facoltà della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”;
- u) per “Preside della Facoltà”: si intende la/il Preside della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”;
- v) per “Commissione Paritetica Docenti – Studenti”: si intende la Commissione Paritetica per la Didattica e il Diritto allo Studio della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”;
- w) per “Dipartimenti” si intendono i Dipartimenti coordinati dalla Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”: Dipartimento di Management e Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali.

Art. 2 - Ambiti di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce le regole generali del corso di studio afferenti ai Dipartimenti coordinati dalla Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” nonché gli aspetti organizzativi e didattici, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento didattico di ateneo.

2. Tale Regolamento è formato nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri delle/dei docenti e della comunità studentesca.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

PARTE I - NORME GENERALI

TITOLO I – ASPETTI GENERALI

Art. 3 – Corsi di studio

1. I corsi di studio afferenti al Dipartimento di Management e al Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali coordinati dalla Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” sono elencati nell’allegato C al Regolamento Didattico di Ateneo, il cui aggiornamento, così come risultante dalla banca dati ministeriale dell’Offerta formativa – sezione RAD, costituisce modifica del presente Regolamento.
2. Tali corsi sono istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
3. Ai sensi dell’art 10, comma 2-bis (laurea) e 4-bis (laurea magistrale) del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.
4. Il Consiglio di Facoltà definisce i criteri quantitativi per la disattivazione o la rimodulazione di insegnamenti e di curricula frequentati da pochi studenti e studentesse e per la determinazione del numero massimo di insegnamenti per Corso di Studio. Tali criteri che regolano l’offerta formativa dei Corsi di Studio resteranno validi fino ad eventuale nuova delibera del Consiglio di Facoltà.

Art. 4 – Caratteristiche e struttura dei corsi

1. Le caratteristiche e la struttura dei corsi di studio per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale sono riportate nella Parte Seconda: "Norme specifiche del corso di studio" del presente regolamento.
2. Per i Master e i Dottorati di ricerca si invia ai singoli Regolamenti di Ateneo.

Art. 5 - Organi dei corsi di studio

1. Sono organi del Corso di studio:
 - a) la/il Presidente;
 - b) il Consiglio di Corso;
 - c) la Commissione esecutiva, se prevista.
2. Per tutti quegli aspetti connessi alla Qualità, gli organi si avvalgono del Gruppo di Riesame del quale fa parte il Referente per la qualità del corso di studio individuato dal Consiglio di Corso di Studio.

Art. 6 – Requisiti di ammissione

1. Corsi di laurea

Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

Il Consiglio di Facoltà definisce una prova di verifica non selettiva da svolgersi sotto forma di test volta a valutare la preparazione iniziale delle studentesse e degli studenti i cui contenuti e le modalità di svolgimento sono riportati nelle norme specifiche del corso di studio, come indicato nell'art. 33.

L'eventuale mancato superamento della prova non pregiudica l'immatricolazione. Durante il I anno di corso verranno previste diverse verifiche a cui la/lo studentessa/studente che non avesse superato/partecipato al test iniziale potrà partecipare. Coloro che non riescono a superare la prova di verifica possono iscriversi nell'anno accademico successivo come ripetenti al I anno fino a superamento della prova.

2. Corsi di laurea magistrale

Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale, non a ciclo unico, occorre il possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. È altresì previsto il possesso di requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione la cui definizione e le cui modalità di verifica vengono stabiliti nelle norme specifiche del Regolamento del singolo corso di studio.

A valere per tutti i Corsi di Studio Magistrali:

- possono presentare domanda di ammissione ad un corso di Laurea Magistrale attivato presso la Facoltà, le cittadine/i cittadini italiani e equiparati che siano in possesso di una laurea appartenente alle classi determinate dal decreto ministeriale 16 marzo 2007 e ss.mm.ii. I regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea magistrale stabiliscono i requisiti curriculari per l'accesso;
- possono altresì presentare domanda di ammissione le laureande/i laureandi che dichiarino di conseguire il titolo triennale entro l'appello di laurea di dicembre o febbraio. L'iscrizione sarà in ogni caso subordinata alla condizione che il candidato ottenga il diploma di laurea.

Alla domanda deve essere allegata dichiarazione relativa al curriculum universitario con l'indicazione del voto di laurea (se già conseguita), voti riportati nei singoli esami, data esame, crediti, SSD, eventuali esami ancora da sostenere. Possono essere allegati altri titoli (tra quelli previsti dall'Ateneo) al fine del riconoscimento dei crediti formativi.

Le domande sono esaminate, per ciascun Corso di laurea magistrale, da Commissioni nominate dalla Facoltà su proposta dei Consigli di Corso di Studio che procederanno, sulla base di criteri definiti nel Regolamento Didattico del Corso di Studio, alla verifica dei requisiti curriculari richiesti. Le Commissioni procedono inoltre alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione delle candidate e dei candidati risultati in possesso dei requisiti curriculari, ai sensi dell'art.6, comma 2 (possesso della Laurea) e dell'art.11, comma 7, lettera f) (preparazione iniziale della/dello studentessa/studente) del decreto ministeriale 22.10.2004, n. 270. Le predette Commissioni possono eventualmente richiedere alle candidate e ai candidati un supplemento di documentazione.

È richiesta la comprovata conoscenza della lingua inglese di livello B1 o superiore. Per i corsi di studio erogati in lingua inglese, viene richiesta la conoscenza a livello B2 opportunamente comprovata.

Il Consiglio di Facoltà in sede di programmazione delle attività didattiche, nei termini stabiliti dall'Ateneo, fissa il numero massimo delle studentesse e degli studenti non comunitari residenti all'estero che, in possesso dei requisiti di accesso, possono iscriversi al primo anno dei corsi di studio.

Il Consiglio di Facoltà si riserva di istituire il numero programmato a livello locale per singoli Corsi di laurea e/o di laurea magistrale in relazione alla disponibilità delle strutture e delle risorse o alla presenza nei relativi ordinamenti didattici di specifiche attività formative da svolgere all'esterno delle strutture dell'Università. In tal caso Il Consiglio di Facoltà indica anche i criteri che verranno utilizzati per la formazione delle graduatorie.

3. È possibile iscriversi contemporaneamente a due diversi Corsi di Studio di uno stesso Ateneo o di Atenei o Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale diversi, sia italiani sia esteri secondo quanto previsto dalla Legge n. 33 del 12/04/2022 e dai relativi decreti attuativi. La contemporanea iscrizione (art. 8 del

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

Regolamento Studentesse e Studenti) è consentita tra:

- a) due diversi corsi di laurea o di laurea magistrale, purché i corsi appartengano a classi di laurea e di laurea magistrale diverse e i due corsi si differenzino per almeno i 2/3 delle attività formative;
- b) un corso di laurea e ad uno di laurea magistrale purché in possesso dei requisiti di accesso necessari;
- c) un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica;
- d) un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione, anche medica, previa valutazione demandata ai rispettivi organi collegiali che verificheranno la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle competenze e conoscenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso. In particolare, la contemporanea iscrizione tra un dottorato di ricerca e un corso di specializzazione medica è regolamentata dall'art. 14 del Regolamento Dottorato di ricerca di Ateneo.

Art. 7 - Iscrizione ad anni successivi al primo

1. Di norma per l'iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di studio degli iscritti al medesimo Corso non è richiesta, alla studentessa e allo studente già iscritti presso la Facoltà, l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

Art. 8 - Iscrizione ai corsi di insegnamento singoli

1. L'iscrizione ai corsi singoli è possibile nei termini ed in base ai requisiti stabiliti dal Senato Accademico ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

I crediti relativi a singoli insegnamenti attivati al primo anno delle lauree magistrali, conseguiti e certificati, potranno essere riconosciuti, come previsto al precedente art. 6 comma 2, in caso di ammissione alla laurea magistrale nel successivo anno accademico.

Art. 9 - Modalità organizzative delle attività formative

1. La durata di un Corso di laurea è di tre anni con l'acquisizione di 180 crediti e la durata di un corso di laurea magistrale è di due anni con l'acquisizione di 120 crediti. Ogni anno prevede di norma l'acquisizione di 60 crediti.

2. Coloro che abbiano la necessità di articolare la durata del corso di studio in un numero di anni superiore alla durata normale possono optare per il regime di studio a tempo parziale (part-time) disciplinato dall'art. 11 del Regolamento Studentesse e Studenti. La durata normale dei corsi di Laurea triennale in regime di tempo parziale è di sei anni. Ogni anno prevede l'acquisizione di norma di 30 crediti. La durata normale dei corsi di Laurea Magistrale in regime di tempo parziale è di quattro anni con acquisizione di norma di 30 crediti per anno.

3. Le/gli studentesse/studenti con particolari esigenze connesse alle loro condizioni di salute segnalano all'atto dell'immatricolazione/iscrizione il loro stato, producendo idonea documentazione. L'attività didattica viene organizzata in modo da garantire anche a tali soggetti un'efficace fruizione dell'offerta formativa. A tal fine le/i docenti e le/i responsabili dei servizi di supporto per la didattica adattano le modalità previste per la generalità della comunità studentesca alle specifiche necessità delle studentesse e degli studenti diversamente abili.

4. Allo scopo di agevolare le studentesse e gli studenti nei successivi studi universitari la Facoltà può istituire una settimana di preparazione agli studi per coloro che intendano iscriversi al primo anno. La

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

settimana si svolgerà prima dell’inizio dei corsi, secondo quanto stabilito nel calendario delle attività didattiche di cui all’art. 28.

Art. 10 – Decadenza

1. La decadenza dagli studi, disciplinata dall’articolo 35 del Regolamento Studentesse e Studenti, si verifica quando una studentessa o uno studente perdono il diritto di continuare il proprio percorso accademico una volta trascorso un dato periodo di tempo, stabilito dalla normativa vigente, senza compiere determinati atti di carriera.

Art. 11 - Piani di Studio

1. Ciascuna coorte di studentesse/studenti deve seguire un percorso di studi definito dall’offerta didattica programmata.

2. Nei limiti definiti dal Regolamento Didattico della propria coorte, la studentessa/lo studente può presentare annualmente un piano di studio che si costruisce con le attività formative presenti nel Manifesto degli studi, comprendente l’offerta didattica erogata nell’anno accademico.

3. Il piano di studio offerto è riferito all’intera durata del corso di studio.

4. Il Consiglio di Corso di Studio si riserva di verificare la progressione effettiva della carriera della studentessa/dello studente e il monitoraggio del rispetto dei tempi di laurea previsti dall’ordinamento.

5. La presentazione dei piani di studio dei Corsi di laurea triennale e dei Corsi di laurea magistrale deve essere effettuata in modalità on line secondo un calendario fissato dall’Ateneo.

6. Alla studentessa/allo studente che non presenti il piano di studio, nei termini stabiliti dall’Ateneo, verrà assegnato il piano di studio statutario deliberato dalla Facoltà. Le studentesse e gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, in caso di mancata presentazione del piano di studio, si vedranno confermato quello precedentemente approvato.

7. Non è consentita la presentazione di piano di studio agli studenti e alle studentesse iscritti a corsi di studio con ordinamenti previgenti al DM 270/04.

8. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal Regolamento didattico della coorte, previa valutazione da parte del Consiglio di Corso di Studio in merito alla coerenza con l’ordinamento didattico del corso dell’anno accademico di immatricolazione. Tale piano dovrà consentire allo studente/alla studentessa di raggiungere tutti i risultati di apprendimento attesi stabiliti dal Corso di Studio, così come riportati nella matrice di Tuning.

9. Le studentesse/gli studenti, successivamente alla presentazione del proprio piano di studi, ai fini dell’attribuzione di CFU, possono chiedere, secondo i criteri definiti dal DM 931 del 04/07/2024, il riconoscimento di: a) conoscenze e abilità professionali maturate in attività formative di livello post-secondario; b) attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso; c) conseguimento di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione assoluto nelle discipline riconosciute dal CONI o dal CIP. Il limite massimo di crediti riconoscibili è indicato nella parte relativa alle norme specifiche del corso di studio, all’art. 34.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

Art. 12 – Passaggi tra corsi di studio e iscrizione con abbreviazioni di corso

1. È consentito il passaggio tra corsi di studio (art. 23 del Regolamento Studentesse e Studenti), il trasferimento ad e da altro Ateneo (art. 24 e art. 25 del Regolamento Studentesse e Studenti).
2. Per i trasferimenti da altre sedi o Facoltà le domande di riconoscimento vengono preliminarmente esaminate dalle/dai Presidenti dei Corsi di Studio o loro delegati e le proposte sottoposte all'approvazione della Facoltà (art. 9, comma 12 del Regolamento Didattico di Ateneo).
La studentessa/lo studente in ogni caso non potrà sostenere gli esami prima che la procedura di trasferimento e/o passaggio sia ultimata.
3. È concessa la possibilità di immatricolarsi con abbreviazione di corso (art. 12 del Regolamento Studentesse e Studenti), ovvero di seguire e concludere un percorso formativo in un numero di anni inferiore alla durata normale dello stesso a coloro che siano in possesso di conoscenze e competenze acquisite a seguito di:
 - studi universitari compiuti presso università italiane o straniere;
 - acquisizione di crediti a seguito di iscrizione a corsi singoli presso Università italiane.
4. Le modalità di riconoscimento dei crediti per i passaggi tra corsi di studio istituiti presso la Facoltà e trasferimenti ad e da altro Ateneo, sono indicate nelle Linee Guida per il riconoscimento dei crediti formativi universitari ed extrauniversitari (Allegato 1 nel Regolamento Studentesse e Studenti).

Art. 13 - Tutorato e orientamento

1. Il tutorato è volto a guidare e sostenere le studentesse e gli studenti nella loro formazione e a facilitare una più adeguata fruizione del diritto allo studio e dei servizi allo scopo di diminuire il tasso di abbandoni e ridurre il divario tra la durata legale e quella reale del corso di studio; il servizio di tutorato provvede, inoltre, ad orientare la comunità studentesca in relazione alla scelta del percorso di studio.
Le attività di tutorato e di orientamento si svolgono in modo coordinato con le altre strutture dell'Ateneo e possono comprendere:
 - a) attività di orientamento delle preiscrizioni, da svolgere di concerto con le autorità scolastiche competenti;
 - c) settimana introduttiva (precorsi) per gli studenti che intendono iscriversi al primo anno;
 - d) orientamento alla scelta dei corsi di studio e dei percorsi didattici;
 - e) attività di supporto allo studio individuale comprese quelle relative ad eventuali obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma uno dell'art. 6 del D.M. 270/04;
 - f) attività di orientamento post-laurea eventualmente in collaborazione con organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.
2. Le attività di tutorato e le attività di orientamento sono coordinate da un/una docente referente nominati dal Preside.
3. Nello svolgimento del tutorato si tiene conto di quanto previsto dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, sull'incentivazione della didattica.
4. La Facoltà, per lo svolgimento delle attività di tutorato, si avvale anche delle studentesse e degli studenti sulla base di appositi bandi redatti dall'Amministrazione con le modalità ed i limiti stabiliti all'articolo 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e il successivo Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 art. 11.
5. L'attività di tutorato è organizzata dalla Facoltà che ne sorveglia l'andamento mediante l'individuazione delle/dei docenti di riferimento e ne definisce le modalità di svolgimento sulla base dell'affluenza delle studentesse/degli studenti e della eventuale contemporanea attivazione del supporto alla didattica.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

6. Oltre alle attività di tutorato, possono essere attivate forme di orientamento pre-iscrizione e post-laurea.
7. Le attività di orientamento delle pre-iscrizioni sono svolte, di concerto con i Provveditorati agli Studi, a partire dal penultimo anno di scuola secondaria.

TITOLO II – ATTIVITÀ FORMATIVE

Art. 14 - Tipologie delle forme didattiche

1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento a varie forme didattiche quali corsi di insegnamento, lezioni, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, laboratori informatici, sperimentali o di progetto, tutorato, orientamento, tirocini/stage, internati, progetti, tesi, visite di studio, studio individuale, autoapprendimento.
2. Gli insegnamenti consistono in attività monodisciplinari o integrate. Entrambe le tipologie possono essere articolate in moduli.
3. Ad un insegnamento monodisciplinare corrisponde un unico docente ed un unico settore scientifico disciplinare. Il corso monodisciplinare, pur facendo capo ad un unico modulo didattico, può essere suddiviso ulteriormente in moduli, nell'ambito dello stesso settore scientifico disciplinare e della stessa tipologia di attività formativa.
4. L'insegnamento integrato è un raggruppamento interdisciplinare di attività formative, denominate moduli coordinati, differenziate per tipologia di attività e/o di settore scientifico disciplinare. Tali moduli non possono, a loro volta, essere ulteriormente suddivisi e impartiti in semestri diversi. Il corso integrato è impartito da due o più docenti, uno dei quali ne assume l'incarico di coordinatore. Il coordinatore del corso integrato, nominato dalla Facoltà, ha la responsabilità didattica del corso e presiede la commissione d'esame.
5. Il titolare del corso di insegnamento è nominato dalla Facoltà su proposta del Dipartimento ed è tenuto a svolgere le lezioni stabilite nell'orario ufficiale.
6. La Facoltà stabilisce i criteri e le modalità di controllo dell'effettivo svolgimento delle lezioni da parte del titolare.
Ai corsi ufficiali di insegnamento sono assegnati da un minimo di 3 crediti ad un massimo di 12 crediti.
L'attività didattica frontale di norma per ciascun credito è pari a 7.333 ore.
I corsi ufficiali di insegnamento prevedono le seguenti ore di didattica frontale:
 - a) 3 crediti - 22 ore;
 - b) 6 crediti - 44 ore;
 - c) 9 crediti - 66 ore;
 - d) 12 crediti - 88 ore.
7. Le ore di didattica frontale devono essere svolte nelle modalità e nell'arco di tempo indicati dalla Facoltà in sede di programmazione didattica. Le ore di didattica frontale sono erogate secondo le seguenti modalità:
 - interamente in presenza;
 - con modalità sincrona (in presenza e in diretta streaming);

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

- e-learning blended (secondo le apposite linee guida del Regolamento e-learning di Ateneo). Il Consiglio di Facoltà ha deliberato di escludere da tale modalità gli insegnamenti di base e caratterizzanti del I e del II anno dei corsi di laurea.

8. La frequenza all’insegnamento è considerata acquisita, di norma, al termine di ogni semestre previsto per l’erogazione delle lezioni nell’anno di corso di riferimento, secondo il piano di studio.

9. Possono essere previsti corsi integrativi tenuti dai titolari dei contratti integrativi ed hanno durata e collocazione nel calendario accademico stabiliti dal Consiglio di Facoltà. Sono collegati ad un corso ufficiale.

10. Sono esercitazioni le attività applicative collegate ad un insegnamento, impartite anche da titolari di incarico di supporto alla didattica, in orario diverso da quelle delle lezioni. Esse sono volte a colmare lacune formative di singoli o gruppi di studentesse/studenti e a risolvere quesiti analoghi a quelli proposti alle studentesse e agli studenti nelle prove scritte di esame. Se non esplicitamente indicato nei regolamenti di corsi di studio, le esercitazioni non danno luogo a crediti formativi.

Art. 15 – Obiettivi formativi e Programmi dei corsi

Gli obiettivi formativi definiti dall’Ordinamento didattico e i requisiti minimi di apprendimento del corso di studio e dei singoli insegnamenti sono proposti dal CCdS.

I programmi dei singoli insegnamenti devono uniformarsi a tali obiettivi e sono verificati dal CCdS. I programmi di norma sono resi pubblici prima dell’inizio delle lezioni.

Il programma e il materiale didattico relativo agli insegnamenti sono pubblicati dai docenti sulla piattaforma Moodle.

Art. 16 - Corsi sdoppiati o triplicati

1. Se il numero delle studentesse e degli studenti iscritti ad un insegnamento supera determinati limiti stabiliti dal Senato Accademico, l’insegnamento viene suddiviso in due o più corsi paralleli con stessi programmi, stesse modalità di svolgimento del corso e dell’esame e stessi orari. Le/i docenti che, in sede di programmazione didattica, si rendono disponibili a tenere insegnamenti suddivisi in due o più corsi paralleli, si impegnano a rispettare quanto sopra. In particolare, al fine di garantire la parità di trattamento delle studentesse e degli studenti, le modalità di esame dovranno essere le stesse per tutti i corsi in parallelo e, nel caso di esami scritti, i testi di esame proposti alle studentesse e agli studenti dovranno essere formulati con modalità univoche per tutti i corsi in parallelo e le modalità di correzione degli elaborati dovranno essere le medesime.

2. La/il Preside è tenuto al controllo che le modalità di svolgimento delle prove di esame siano coerenti con il presente regolamento. In caso di modalità di formulazione nel testo delle prove scritte non univoche, la/il Preside decide quale prova scritta assegnare a tutti gli studenti e le studentesse tra quelle proposte dalle/dai docenti dei corsi paralleli.

3. Le studentesse e gli studenti sono assegnati ai singoli corsi in base alla lettera iniziale del cognome (corsi paralleli A-L e M-Z o A-H e I-Z in caso di sdoppiamento, corsi paralleli A-E, F-O e P-Z nel caso di triplicazione).

Art. 17 - Mutuazioni

1. Il Consiglio di Facoltà determina i criteri in base ai quali è possibile mutuare insegnamenti fra diversi corsi di studio anche tra Facoltà o Dipartimenti di versi, secondo le modalità stabilite dall’art. 18 del

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Il Consiglio di Facoltà su proposta del Dipartimento determina i corsi di insegnamento che possono essere mutuati.
3. La mutuaione è possibile solo nel caso in cui l'insegnamento risulti scoperto e non sia possibile o conveniente provvedere alla sua copertura per supplenza o affidamento. Nel caso di mutuaione da altra struttura (Facoltà/Dipartimento), la Facoltà concorda con l'altra struttura presso la quale si tiene il corso da mutuare le modalità di accesso alla didattica in modo da rendere la frequenza delle studentesse e degli studenti compatibile con gli altri impegni didattici. Tali modalità dovranno essere comunicate agli interessati prima dell'inizio dei corsi.

TITOLO III – PROVE DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO

Art. 18- Ammissione e frequenza

1. L'immatricolazione è l'atto amministrativo con cui si acquisisce lo status di "studente universitario" (art. 6 del Regolamento Studentesse e Studenti).
2. La domanda di immatricolazione al primo anno o di iscrizione agli anni successivi al primo va considerata anche come domanda di ammissione agli esami di profitto ed è valida per l'intero anno accademico.
3. La studentessa/lo studente non può sostenere esami relativi agli insegnamenti dell'anno di corso al quale è regolarmente iscritta/o, prima del termine del semestre in cui tali attività didattiche sono previste ed erogate.
4. A partire dall'A.A. 2024-2025 agli studenti immatricolati viene rilasciato il badge virtuale che può essere utilizzato come strumento identificativo in sede di esame.
5. L'obbligatorietà della frequenza alle attività formative e le relative modalità di verifica possono essere stabilite dalla Facoltà su proposta del Consiglio del Corso di Studio e sono riportate nelle norme specifiche del corso di studio.
6. In caso di obbligo di frequenza, per la studentessa/lo studente frequentante possono essere previsti particolari programmi e modalità di svolgimento degli esami. L'eventuale obbligatorietà della frequenza ai corsi e le relative modalità sono stabilite dalla Facoltà. Per acquisire la qualifica di frequentante la studentessa/lo studente deve ottenere l'attestazione di frequenza di almeno due terzi delle ore complessivamente impartite nel corso (incluse lezioni, esercitazioni, visite guidate, ecc.). La frequenza viene registrata con firma su appositi registri o mediante altri strumenti informatici indicati dalla Facoltà prima dell'inizio dei corsi. In caso di non acquisizione della frequenza non potrà essere sostenuto l'esame.

Art. 19- Calendario Didattico e Sessioni d'esame

1. L'attività didattica è organizzata in periodi didattici corrispondenti a semestri o cicli. Il Consiglio di Facoltà stabilisce il calendario delle attività didattiche su proposta della Commissione Paritetica. La Facoltà coordina le attività didattiche dei vari corsi di studio e predispone gli orari delle lezioni in accordo con i/le Presidenti dei CdS.
2. Il numero di appelli per sessione è stabilito dal Consiglio di Facoltà su proposta della Commissione Paritetica nel calendario delle attività didattiche di cui all'art. 28. Possono essere inserite nel calendario

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

delle attività didattiche anche eventuali ulteriori sessioni di esame, riservate esclusivamente a coloro che hanno superato la durata legale del corso di studio.

3. Gli esami di profitto si svolgono nelle seguenti sessioni:

- invernale, per gli insegnamenti impartiti nel primo semestre o negli anni accademici precedenti. I laureandi possono accedere solo al primo appello (sessione straordinaria) senza obbligo di rinnovo di iscrizione;
- estiva, per tutti gli insegnamenti impartiti;
- autunnale, per tutti gli insegnamenti impartiti.

4. Per gli insegnamenti, già inseriti nel piano di studio, e non più attivati, è conservata alla studentessa/allo studente la possibilità di sostenere il relativo esame entro l'anno accademico successivo a quello di ultima attivazione. Dopo tale termine l'esame potrà essere sostenuto secondo le modalità stabilite dalla Facoltà e consultabili nel sito internet della Facoltà.

5. La studentessa/lo studente che sostenga l'esame nell'anno accademico successivo a quello di ultima attivazione può mantenere il programma dell'anno di frequenza. Trascorso il termine perde tale diritto e dovrà concordare con il docente eventuali modifiche e integrazioni del programma.

Art. 20 – Prove di valutazione del profitto: esami

Nelle prove di valutazione del profitto, la studentessa/lo studente è chiamata/o a dimostrare la propria preparazione sugli argomenti del programma con modalità indicate dal docente e adeguatamente pubblicizzate.

Gli esami di profitto si svolgono nel rispetto dell'art. 20 del RDA secondo quanto dettagliato all'art. 20 del Regolamento Studentesse e Studenti.

1. La/il docente stabilisce nel programma dell'insegnamento di cui è titolare le modalità di svolgimento degli esami (solo scritto/solo orale/ scritto e orale), la modalità di valutazione dell'apprendimento, i criteri di valutazione dell'apprendimento, i criteri di misurazione dell'apprendimento e i criteri di attribuzione del voto finale.

2. Eventuali variazioni delle modalità degli esami, per essere valide, devono essere comunicate in Presidenza ed approvate per essere pubblicate nei canali ufficiali.

3. La distanza tra due appelli consecutivi dello stesso insegnamento, di norma, deve essere pari ad almeno 10 giorni.

4. Nel corso delle prove d'esame la studentessa/lo studente è chiamata/o a rispondere su argomenti e con modalità indicate dal docente nel programma ufficiale dell'insegnamento - Syllabus.

5. Inoltre, nel programma pubblicato all'inizio del corso possono essere previsti eventuali prerequisiti che la studentessa/lo studente deve aver acquisito per poter superare l'esame, le modalità di svolgimento del corso, i risultati di apprendimento attesi (Conoscenze e comprensione, Capacità di applicare conoscenze e comprensione, Competenze trasversali).

La studentessa/lo studente che sostenga l'esame nell'anno di corso successivo a quello in cui ha frequentato il corso può mantenere il programma dell'anno di frequenza. Trascorso il termine perde tale diritto e deve adottare il programma in vigore, salvo concordare con il docente eventuali modifiche.

6. La studentessa/lo studente è tenuta/o a conoscere le norme dell'ordinamento didattico del proprio corso di studio ed è il solo responsabile dell'annullamento degli esami che siano sostenuti in violazione delle suddette norme. In aggiunta alle altre disposizioni previste nel presente regolamento e dalla normativa vigente, si stabilisce che:

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

- non si può ripetere un esame già verbalizzato con esito favorevole;
- gli esami sostenuti in violazione delle norme che regolano le propedeuticità (ove previste) saranno annullati.

7. L'esame annullato va sostenuto di nuovo.

8. Le studentesse e gli studenti possono sostenere gli esami di profitto in ogni appello previsto nelle sessioni di esame contemplate dal calendario accademico (art. 20, comma 15 Regolamento Didattico di Ateneo).

9. Gli esami di profitto delle singole discipline possono prevedere:

- solo colloqui orali;
- solo prove scritte;
- prove scritte e colloqui orali.

La prova scritta, se preliminare all'ammissione ad un'ulteriore prova (scritta o orale), resta valida, di norma, al massimo nella sessione.

Ogni studentessa/studente, qualora ritenga che le modalità di svolgimento di un esame non corrispondano a quanto indicato nel presente regolamento e nel programma pubblicizzato dal docente all'inizio del corso, può chiederne il rispetto rivolgendosi alla/al Preside, ovvero alla/al Presidente del Corso di Studio.

In presenza di appositi laboratori la prova scritta può essere sostituita da una prova pratica.

10. Per ogni appello e per ogni insegnamento sono predisposte liste informatizzate nelle quali le studentesse/gli studenti debbono iscriversi. Solo coloro che sono iscritti possono sostenere l'esame.

Le liste informatizzate saranno attive almeno 15 giorni prima del giorno in cui inizia l'arco temporale di ciascun appello e saranno disattivate 3 giorni prima della data prevista per l'esame.

Le studentesse e gli studenti iscritti in una lista che decidano di non sostenere l'esame sono tenuti a cancellare il proprio nominativo dalla lista. Ciascun docente comunicherà all'inizio della sessione d'esame l'eventuale penalizzazione per la mancata cancellazione.

11. Modalità e strumenti che la studentessa/lo studente può utilizzare per l'iscrizione alle liste d'esame debbono essere adeguatamente pubblicizzati.

L'appello deve avere inizio alla data fissata e, nel caso di prova orale, deve essere portato a compimento con continuità. Eventuali deroghe devono essere motivate e autorizzate dalla/dal Preside di Facoltà. La data di inizio di un appello non può in alcun caso essere anticipata.

Nel caso di prova scritta il termine e le modalità di notifica degli esiti devono essere comunicati il giorno stesso della prova secondo quanto stabilito dal Senato Accademico.

Le operazioni d'esame iniziano alla data e all'ora indicati nella lista di prenotazione, con l'appello nominale delle studentesse e degli studenti presenti.

Sulla base delle presenze effettive, la/il docente formula un programma di lavori distribuendo le studentesse e gli studenti in una, due o più mezza giornate. Chi non risponde all'appello viene depennato dalla lista. Ritardi giustificati di coloro che non hanno risposto all'appello nominativo vanno notificati alla/al docente, che provvede all'inclusione del nominativo in calce alla lista.

La studentessa/lo studente impossibilitata/o a partecipare alle operazioni d'esame per causa di forza maggiore (malattia documentata, ad esempio) può chiedere una proroga straordinaria dell'appello da concedersi compatibilmente con le esigenze organizzative della Facoltà e con la disponibilità delle/dei docenti.

Le prove di esame di norma sono pubbliche.

12. Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dalla/dal Preside in accordo con la Direttrice/il Direttore del Dipartimento di riferimento.

La commissione degli esami degli insegnamenti monodisciplinari è presieduta dal/dalla titolare dell'insegnamento ed eventualmente da altri docenti di materia affine.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

Per i corsi integrati o organizzati in moduli la commissione è formata da tutti i responsabili delle attività formative costituenti i corsi medesimi, con un minimo di due membri, e presieduta dalla Coordinatrice o dal Coordinatore del corso.

In caso di motivato impedimento la/il presidente della commissione viene sostituito da altra/altro docente nominato dalla/dal Preside. La Commissione è formata e nominata secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, lettera c) e dall'articolo 20, comma 10 del Regolamento Didattico di Ateneo.

13. Gli esami di profitto devono accertare la preparazione del candidato nella materia oggetto dell'insegnamento. La Facoltà coadiuvata dal Consiglio di Corso di Studio esercita il controllo sulle modalità di valutazione degli esami.

Il risultato degli esami è espresso in trentesimi con possibile assegnazione di lode. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30.

Superato l'esame, la studentessa/lo studente acquisisce i crediti previsti per il relativo insegnamento.

14. In via eccezionale è ammessa la possibilità di sostenere gli esami di profitto in modalità telematica, in presenza di situazioni personali di particolare gravità o rilevanza che non consentano il raggiungimento della sede, a condizione che il sostenimento della prova con questa modalità consenta una corretta valutazione della stessa (art. 20, comma 11, Regolamento Studentesse e Studenti).

Gli strumenti utilizzati e le modalità di svolgimento della prova devono garantire l'accertamento dell'identità della studentessa o dello studente, il regolare svolgimento dell'esame e il rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali.

Le richieste per sostenere l'esame in modalità telematica, corredate da idonea documentazione, vanno indirizzate al Nucleo Didattico di riferimento, di norma almeno 15 giorni prima della data prevista per l'appello.

Le istanze pervenute verranno valutate da apposita Commissione istituita presso ciascun Nucleo Didattico. L'eventuale accoglimento della richiesta sarà comunicato alla studentessa o allo studente e al docente responsabile dell'insegnamento.

Art. 21 - Verifica della conoscenza linguistica

1. È richiesta la comprovata conoscenza della lingua inglese di livello B1 o superiore. Per i corsi di studio erogati in lingua inglese, viene richiesta la conoscenza a livello B2 opportunamente comprovata.

2. Per l'ammissione alle Lauree Magistrali è prevista una verifica della conoscenza linguistica in ingresso mediante l'erogazione di un test.

3. Le modalità di verifica della conoscenza linguistica sono definite nella parte specifica del Corso di Studio.

4. Per le lauree triennali non è prevista una verifica della conoscenza linguistica in ingresso. È altresì prevista l'acquisizione di almeno 9 crediti di una lingua comunitaria diversa dalla lingua italiana (francese, inglese, spagnolo, tedesco). È previsto anche il riconoscimento di crediti per le certificazioni linguistiche riconosciute dalla Facoltà (come da Tabella riconoscimento crediti pubblicata nel sito di Facoltà) nei limiti consentiti per le attività extracurricolari previste dal DM 16/03/2007 Art. 4 Nota 1063 del 29/04/2011.

Art. 22 – Propedeuticità e vincoli

1. Eventuali propedeuticità possono essere definite nel Regolamento del singolo corso di studio.

2. I docenti possono inserire all'interno dei programmi dei propri corsi d'insegnamento le conoscenze che ritengono indispensabili per poter seguire il corso e sostenere l'esame.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

TITOLO IV – MOBILITÀ INTERNAZIONALE, NAZIONALE E TIROCINIO

Art. 23 - Periodi di studio in Italia e all'estero

1. La Facoltà attiva programmi di interscambio con altre università straniere o italiane e nomina a tal fine una/un Responsabile dei programmi (art. 22, Regolamento didattico di Ateneo).

Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso atenei esteri o istituti equiparati nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi stipulati che potranno prevedere anche il conseguimento del doppio titolo. I singoli programmi prevedono, di norma, la permanenza delle studentesse e degli studenti presso Atenei stranieri o italiani per uno o due semestri didattici.

2. I programmi di mobilità nazionale istituiti con decreto ministeriale 548 del 28/03/2024, consentono di svolgere attività formative in un'altra università italiana convenzionata. La durata della mobilità può variare da un minimo di tre ad un massimo di sei mesi, secondo quanto stabilito dalle singole convenzioni stipulate con le università ospitanti e si svolgerà nei tempi e modi indicati nel bando.

3. I bandi di partecipazione alla mobilità internazionale e nazionale vengono pubblicati ogni anno dall'Ateneo. Sulla base dei criteri stabiliti nel bando viene formulata una graduatoria.

4. Le studentesse/gli studenti usufruiscono, per il periodo trascorso presso gli Atenei di destinazione, di una borsa di studio il cui importo è indicato annualmente nel bando.

5. L'Ateneo favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo agli scambi. Le condizioni, le procedure e le modalità vengono deliberate dal Senato Accademico, sentiti i Dipartimenti o le Facoltà ove costituite.

6. Il riconoscimento del programma di studi effettuato presso Atenei internazionali e nazionali deve essere preventivamente approvato dal Dipartimento/Facoltà di riferimento secondo modalità stabilite dal proprio regolamento, a meno che, nell'ambito di accordi di scambio, siano state approvate dal Senato Accademico tabelle di equivalenza con i corsi e seminari tenuti presso Università partner.

7. Le tipologie del riconoscimento dei crediti sono:

- a- frequenza di attività formative;
- b- frequenza di attività formative e verifica di profitto per il conseguimento di crediti;
- c- preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- d- tirocinio.

8. Le attività svolte nei periodi di mobilità da studenti iscritti all'Ateneo, nell'ambito di programmi di scambio con istituzioni universitarie internazionali e nazionali, sono riconosciute valide ai fini della carriera e danno luogo all'acquisizione di crediti formativi, purché compiute nel rispetto delle norme e delle determinazioni specifiche delle competenti strutture didattiche interessate.

9. Il riconoscimento preventivo del programma di studi da effettuarsi in mobilità e la determinazione dei crediti acquisibili a seguito dello svolgimento delle relative attività è affidato alle competenti strutture didattiche.

10. Le competenti strutture didattiche possono procedere alla determinazione di un voto associato all'attività svolta in mobilità, espresso in trentesimi, sulla base di tabelle di equiparazione tra le differenti modalità di valutazione proposte dalle strutture stesse e approvate dai Dipartimenti di riferimento o dalle Facoltà ove costituite.

11. Il riconoscimento dell'esame comporta anche il riconoscimento dei crediti attribuiti ai corsi seguiti in mobilità.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

12. Previa delibera del Dipartimento/Facoltà di riferimento, nella certificazione della carriera scolastica dello studente viene fatta menzione delle attività formative compiute all'estero, ovvero compiute in Italia e da valere per la prosecuzione dell'attività formativa sia in Italia che all'estero, anche se non convalidate ai fini del conseguimento del titolo indicando gli esami superati, le frequenze acquisite e l'eventuale tirocinio.

Art. 24 - Esami sostenuti in mobilità e riconoscimento dei crediti

1. La studentessa/lo studente che compie un periodo di studi universitari (art. 19 del Regolamento Studentesse e Studenti) all'estero o in altro Ateneo nazionale può chiedere:

- a) nel caso di 2 semestri la convalida degli esami concordati con la/il Responsabile del programma per un totale non superiore a 60 crediti;
- b) nel caso di un semestre la convalida di non più di 30 crediti.

2. La studentessa/lo studente non può sostenere alcun esame presso questa Facoltà durante il periodo di studio all'estero.

3. Le materie il cui esame può essere convalidato sono indicate, così come ogni altra modifica successivamente concordata, in una scheda individuale (“proposta didattica”) firmata dalla studentessa/dallo studente e dalla/dal Responsabile del programma e approvata dalla Facoltà.

4. Non possono essere riconosciuti esami al di fuori di quelli indicati nella “proposta didattica”. Gli esami sostenuti all'estero e certificati dal “TOR” (Transcript of Records) corrispondenti alla “proposta didattica” vanno verbalizzati dalla/dal Responsabile del programma in apposito registro, controfirmato dalla/dal Preside, e nel libretto della/dello studentessa/studente.

5. Le studentesse e gli studenti stranieri che frequentano uno o due semestri presso questa Facoltà possono inserire nel proprio curriculum qualsiasi disciplina attivata nella Facoltà, compatibilmente con la normativa dell'Università di provenienza.

Art. 25 – Tirocinio formativo/stage

1. I tirocini/stage sono regolati dal Decreto n. 142 del 25 marzo 1998 che contiene il regolamento recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'Art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

2. Possono accedere ai tirocini promossi dalla Facoltà:

- gli iscritti ai corsi di studio afferenti ai Dipartimenti coordinati dalla Facoltà;
- i possessori dei titoli finali dei corsi di studio afferenti ai Dipartimenti coordinati dalla Facoltà, purché il tirocinio abbia inizio entro i dodici mesi dal conseguimento del titolo.

3. L'attività di tirocinio/stage viene svolta presso enti pubblici o privati, aziende e studi professionali o presso le strutture didattico-scientifiche dell'Università.

4. Il tirocinio/stage può essere effettuato anche in più di una sede, questa può essere anche all'estero.

5. I rapporti con le sedi extrauniversitarie sono regolati da convenzioni di cui all'art.5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

6. La Facoltà si riserva di stabilire le modalità specifiche di svolgimento del tirocinio/stage indicate nel Regolamento Stage.

7. Al tirocinio/stage vengono di norma attribuiti da un minimo di 6 crediti ad un massimo di 12 crediti secondo quanto previsto nel piano di studio. Ad ogni credito corrispondono 25 ore di attività formativa.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

8. La/Il tutor accademico approva il progetto di tirocinio ed è di supporto alla studentessa/allo studente durante lo stesso.
9. Nello svolgimento dell'attività di tirocinio/stage, la/il tirocinante opera in stretto coordinamento con una/un responsabile del progetto di tirocinio espressamente indicato dall'ente ospitante ed appartenente all'organizzazione dell'ente stesso (responsabile aziendale). Tale figura segue in loco il tirocinante verificandone la presenza e l'attività nella sede del tirocinio.
10. Al termine del periodo di tirocinio/stage la/il responsabile aziendale rilascia alla studentessa/allo studente la dichiarazione di stage. La suddetta dichiarazione, successivamente al controllo dell'effettivo svolgimento dello stage nei termini previsti, verrà vistata dall'ufficio preposto al fine di procedere con la registrazione dell'esame secondo quanto indicato nel regolamento specifico. Il tirocinante e l'ente ospitante valuteranno l'attività attraverso dei questionari previsti nella procedura stage online.
11. La domanda di tirocinio/stage va presentata dalla studentessa/dallo studente secondo le modalità indicate nel Regolamento Stage. Nel medesimo regolamento è illustrata la procedura operativa.
12. I tirocini per i laureati possono essere svolti solo presso soggetti ospitanti esterni. Il tirocinio può effettuarsi solo in presenza di apposita convenzione.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

TITOLO V - PROVA FINALE

Art. 26 – Esame finale dei Corsi di studio

Per l'ammissione alla prova finale occorre aver conseguito tutti i crediti previsti dal Regolamento Didattico del corso di studio per le attività formative diverse dalla prova finale ed essere in regola con il versamento delle tasse e contributi dovuti per tutti gli anni di iscrizione presso l'Università.

Per i requisiti e le modalità per l'ammissione si rinvia all'art. 28 del Regolamento Studentesse e Studenti.

Art. 27- Esame finale dei Corsi di studio – modalità di svolgimento e criteri

1. Corsi di Laurea

1. L'esame finale per i Corsi di Laurea consiste nella valutazione di un Rapporto finale che viene redatto in forma scritta (artt. 28 e 29 del Regolamento Studentesse e Studenti). Il relatore/la relatrice del Rapporto finale può essere un professore/una professoressa ufficiale della Facoltà (ordinario, associato, supplente o a contratto), un ricercatore/una ricercatrice della Facoltà (anche senza affidamento di un corso), un professore/una professoressa o un ricercatore/una ricercatrice di altre Facoltà dell'Ateneo.

L'impegno richiesto alla studentessa/allo studente per l'elaborazione del rapporto è di 75 ore di lavoro complessivo pari a 3 crediti (D.M. 270/04) o di 50 ore di lavoro complessivo pari a 2 crediti (D.M. 509/99).

2. La studentessa/lo studente che non ottiene direttamente da un/una docente del corso di laurea l'assegnazione del Rapporto finale presenta una domanda alla/al Presidente del Corso di Studio a cui è iscritto. La domanda viene esaminata dalla/dal Presidente del Corso di Studio che indica il docente del corso di laurea al quale la studentessa/lo studente dovrà rivolgersi, tenendo conto delle preferenze espresse dalla studentessa/dallo studente e delle esigenze organizzative (carico didattico dei docenti, differenziazione degli argomenti, ecc.).

3. La studentessa/lo studente può formulare la domanda di assegnazione del rapporto finale quando ha acquisito almeno 126 crediti. La domanda di assegnazione del Rapporto finale si compila on-line con apposita procedura disponibile presso il sito di Facoltà www.econ.univpm.it. L'elenco dei Rapporti Finali assegnati è pubblico.

4. È possibile prevedere un periodo di studio in azienda per la preparazione del rapporto finale commisurando il monte ore ai crediti formativi universitari previsti dai Regolamenti didattici dei corsi di studio per la prova finale, come stabilito dal Consiglio di Facoltà e pubblicato nel sito di Facoltà nella sezione "Stage/tirocini".

5. La studentessa/lo studente è tenuta/o a svolgere il Rapporto finale con impegno costante.

6. Il Rapporto finale, di norma, non dovrà superare 30 pagine (D.M. 509/99) o 40 pagine (D.M. 270/04). Per ulteriori informazioni in merito al formato pagina consultare i [consigli](#) disponibili nel sito di Facoltà.

7. I termini e le procedure per la consegna del Rapporto finale, nonché le regole per sostenere l'esame finale sono stabiliti dagli organi accademici e sono pubblicati nel sito della [Segreteria Studenti](#). La procedura per sostenere l'esame di laurea è informatizzata.

8. La commissione dell'esame finale di laurea è composta da almeno sette membri ed è presieduta dalla/dal Preside o da una/un sua/suo delegata/delegato.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

9. La votazione dell'esame finale è espressa in centodecimi con possibile assegnazione di lode, ed è assegnata dalla Commissione sulla base del curriculum della studentessa/dello studente, dell'elaborato scritto e di eventuali altre indicazioni stabilite dalla Facoltà.

10. La Facoltà può approvare criteri guida per l'assegnazione dei punteggi ai quali le Commissioni devono adeguarsi. Tali criteri sono illustrati nella parte specifica del corso di studio del presente Regolamento all'art. 37.

2. Corsi di Laurea Magistrale

1. L'esame finale per i Corsi di Laurea Magistrale consiste nella discussione di una Tesi scritta, elaborata in modo originale dalla studentessa/dallo studente, sotto la guida di un relatore/una relatrice ed eventualmente anche di un correlatore. L'impegno richiesto alla studentessa/allo studente è commisurato al numero dei crediti previsti nei singoli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale attivati presso la Facoltà.

2. La relatrice/il relatore di una Tesi può essere una professoressa/un professore ufficiale della Facoltà (ordinario, associato, supplente o a contratto), una ricercatrice/un ricercatore della Facoltà (anche senza affidamento di un corso), una professoressa/un professore o una ricercatrice/un ricercatore di altre Facoltà dell'Ateneo.

3. Correlatore/correlatrice è colui/colei che ha seguito direttamente la studentessa/lo studente, anche se solo per una parte specifica della tesi. Può essere una delle figure indicate al comma precedente o altre figure indicate dal Senato Accademico (art. 30 del Regolamento studenti).

4. È possibile prevedere un periodo di studio in azienda per la preparazione della tesi commisurando il monte ore ai crediti formativi universitari previsti dai Regolamenti didattici dei corsi di studio per la prova finale, come stabilito dal Consiglio di Facoltà e pubblicato nel sito di Facoltà nella sezione "Stage/tirocini".

5. Il correlatore/la correlatrice è tenuto/tenuta a firmare il frontespizio della Tesi.

6. La studentessa/lo studente che non ottiene direttamente da un/una docente di cui al comma 2 l'assegnazione della Tesi presenta una domanda alla/al Presidente del Corso di Laurea Magistrale a cui è iscritto. La domanda viene esaminata dalla/dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale che indica la/il docente alla/al quale la studentessa/lo studente dovrà rivolgersi, tenendo conto delle preferenze espresse dalla studentessa/dallo studente e delle esigenze organizzative della Facoltà (carico didattico dei/delle docenti che possono essere relatori/relatrici, differenziazione degli argomenti, ecc.).

7. La studentessa/lo studente può formulare la domanda di assegnazione tesi quando ha acquisito almeno 60 crediti (D.M. 270/04) o 240 crediti (D.M. 509/99). La domanda di assegnazione della Tesi si compila online con apposita procedura disponibile presso il sito di Facoltà www.econ.univpm.it. L'elenco delle Tesi assegnate è pubblico.

8. La studentessa/lo studente è tenuta/o a svolgere la Tesi con impegno costante.

9. La tesi non dovrà, di norma, andare oltre le 150 pagine. Per ulteriori informazioni in merito al formato pagina consultare i [consigli](#) disponibili nel sito di Facoltà.

10. I termini e le procedure per la consegna della Tesi, nonché le regole per sostenere l'esame finale sono stabiliti dagli organi accademici e sono pubblicati nel sito della [Segreteria Studenti](#). La procedura per sostenere l'esame di laurea è informatizzata.

11. La commissione dell'esame di laurea magistrale è composta da nove membri ed è presieduta dalla/dal Preside o da una/un sua/suo delegata/delegato.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

12. La votazione dell'esame finale è espressa in centodecimi con possibile assegnazione di lode, ed è assegnata dalla Commissione sulla base del curriculum della studentessa/dallo studente, dell'esame finale, dell'elaborato scritto e di eventuali altre indicazioni stabilite dalla Facoltà.

13. La Facoltà può approvare criteri guida per l'assegnazione dei punteggi ai quali le Commissioni devono adeguarsi. Tali criteri sono illustrati nella parte specifica del corso di studio del presente Regolamento all'art. 37.

14. La tesi di laurea può essere redatta e discussa in lingua inglese; in questo caso, il candidato è tenuto a redigere un sommario esteso in lingua italiana. Per i Corsi in lingua inglese, la tesi di laurea deve essere redatta e discussa in lingua inglese.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 29 del Regolamento Studentesse e Studenti.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE

Art. 28 – Programmazione dell’attività didattica di Facoltà

1. La Facoltà approva, entro la data stabilita dal Senato Accademico per ogni anno, il piano didattico relativo all’attività che intende svolgere nel successivo anno accademico. Questo contiene:
 - a) l’elenco dei Corsi di Studio offerti;
 - b) il manifesto degli studi, per ogni Corso di Studio, con indicazione per ciascun anno di corso degli insegnamenti impartiti nell’ambito dei singoli settori scientifico disciplinari, dei relativi docenti, del numero di crediti riconosciuti;
 - c) le disposizioni sugli obblighi di frequenza e sul numero minimo di crediti da acquisire per l’iscrizione agli anni successivi al primo;
 - d) le norme che regolano il riconoscimento dei crediti per le attività a scelta libera della/dello studentessa/studente, per la valutazione della prova finale;
 - e) il calendario delle attività didattiche relativo agli esami, alle lezioni, alle sedute di laurea e agli altri servizi didattici offerti;
 - f) l’assegnazione dei singoli insegnamenti è attribuita ai docenti dal Consiglio di Facoltà su proposta dei Dipartimenti. Qualora venga ravvisata la necessità, in assenza di copertura degli insegnamenti da parte di docenti della materia nell’ambito dell’Ateneo, il Consiglio di Facoltà può affidare gli insegnamenti a professori a contratto, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 29 - Valutazione dell’attività didattica e dei servizi della Facoltà

1. La Facoltà procede con cadenza annuale alla valutazione dell’attività didattica secondo quanto disposto dall’art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo. Questa riguarda:
 - a) l’offerta formativa della Facoltà,
 - b) i corsi di studio;
 - c) i singoli insegnamenti;
 - b) i servizi offerti alla comunità studentesca dalle strutture di supporto alla didattica.
2. La valutazione si avvale dei questionari on line che le studentesse e gli studenti compilano prima del termine delle lezioni o al momento della prima iscrizione ad un esame previsto nel piano, di analisi statistiche sul numero e sull’esito degli esami, di giudizi e relazioni dei titolari dei corsi, di informazioni sistematiche sul rispetto dei tempi di laurea e, in generale, sulla corrispondenza tra previsione dell’ordinamento didattico e situazione effettiva.
3. Il Consiglio di Corso di Studio e la Facoltà analizzano periodicamente l’inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro.

La Facoltà elabora le informazioni condivise con il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo e con le altre Facoltà e Dipartimenti e le confronta con analoghe indagini di carattere nazionale ed internazionale.

Per svolgere attività di valutazione e/o sondaggi è possibile ricorrere, oltre che a personale tecnico amministrativo interno all’Ateneo, a personale docente della Facoltà ed anche a studentesse e studenti (150 ore).

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

PARTE SECONDA – NORME SPECIFICHE DEL CORSO DI STUDIO

TITOLO VII - CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO (CLASSE L-33 R EX DM 270/2004 – CODICE CORSO ET26) – SEDE DI ANCONA

Art. 30 – Premesse e finalità

1. Il Corso di studi in Economia e commercio (sede di Ancona) (EC-AN), afferisce al Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali (DiSES).
2. Le sue finalità sono di fornire una solida formazione universitaria di base, utile sia per il diretto inserimento nel mondo del lavoro che per la prosecuzione degli studi nei corsi magistrali economici e aziendali, tanto della sede anconitana che più in generale in Italia o altrove all'estero.

Art. 31 – Modalità di ammissione

1. L'ammissione al CdS è regolata da una prova di verifica delle conoscenze consistente in un test con domande a risposta multipla di argomento logico-matematico, giuridico-istituzionale e storico-sociale, sostanzialmente riferite ai programmi degli ultimi anni delle scuole superiori e volte ad accertare capacità di comprensione e conoscenze di base dello/della studente/studentessa negli ambiti sopra indicati. La prova non è selettiva rispetto ad un numero di iscrizioni prefissato, ha lo scopo di orientare lo studente/la studentessa nella scelta del corso di studio e di permettergli di valutare il proprio grado di preparazione individuale.

Coloro che intendano partecipare al test dovranno presentare apposita domanda registrandosi nei termini indicati nel sito della Facoltà <http://www.econ.univpm.it/verifica-conoscenze>. Il test si svolgerà sia nella sede di Ancona. Le date di svolgimento del test vengono indicate nel sito della Facoltà. La prova è ripetibile da ogni singolo studente/studentessa in tutte le date indicate.

L'eventuale mancato superamento del test non pregiudica l'immatricolazione, ma dà luogo all'attribuzione di un debito da sanare entro il secondo semestre del primo anno (Obbligo Formativo Aggiuntivo - OFA) con successive verifiche. Coloro che non riescono a superare tale verifica possono iscriversi nell'a.a. successivo come ripetenti al I anno, ripetendo il test d'ingresso.

2. *Esoneri.* Sono esonerati dalla prova di verifica delle conoscenze:

- le studentesse/gli studenti già iscritti a corsi di studio ai sensi del DM 270/2004 (compresi i rinunciari) che intendono iscriversi o effettuare il passaggio ai corsi della Facoltà (si ritiene valido il test già superato);
- le studentesse/gli studenti in ingresso con precedente carriera universitaria, ivi compresi gli studenti già iscritti ad ordinamenti previgenti il DM 270/04 (inclusi i decaduti ed i rinunciari), che dimostrino di aver già sostenuto e superato un esame di Matematica o di Economia politica I;
- le studentesse/gli studenti in possesso del Test TOLC-E, TOLC-I e CENT-S erogati dal CISIA come TEST per l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi – OFA che hanno risposto in modo esatto ad almeno il 40% delle domande poste nei moduli di Logica, Matematica e Comprensione verbale con almeno una risposta esatta per ogni modulo;
- le studentesse/gli studenti in possesso del SAT – Scholastic Assessment Test erogato in lingua inglese.

Non debbono partecipare alla prova di verifica delle conoscenze, inoltre, coloro che hanno sostenuto con esito positivo il test di verifica svolto nei giorni in cui sono fissate iniziative di Orientamento dall'Ateneo dell'UNIVPM.

3. *Modalità di Verifica delle conoscenze e criteri di valutazione.* Il test di verifica delle conoscenze consiste

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

in una prova effettuata on-line con l'ausilio di un computer, articolata in 20 quesiti a risposta multipla:

- 5 quesiti su argomenti di Cultura generale;
- 5 quesiti su argomenti di Logica;
- 5 quesiti su argomenti di Matematica;
- 5 quesiti su argomenti di Storia moderna e contemporanea.

Tempo assegnato: 30 minuti

I criteri di valutazione del test sono i seguenti:

- 1 punto per ogni risposta esatta;
- 0 punti per ogni risposta non data o sbagliata.

L'idoneità sarà conseguita con 8 risposte esatte di cui almeno 1 risposta esatta per ciascuna area tematica.

4. *Modalità di assegnazione e di soddisfacimento degli obblighi formativi aggiuntivi.* Alla/allo studentessa/studente che non supera il test d'ingresso, ovvero non partecipa ad esso, saranno assegnati "Obblighi Formativi Aggiuntivi" (OFA).

La Facoltà indica per gli ambiti disciplinari del test (matematica, storia, cultura generale) i programmi attraverso cui la/lo studentessa/studente può sanare il debito formativo maturato. Tali programmi possono consistere in testi da studiare, cicli di lezioni o esercitazioni specifiche. Le conoscenze acquisite dallo studente attraverso tali attività sono oggetto di un'ulteriore verifica entro la fine del secondo semestre del I anno.

L'assolvimento dell'obbligo formativo è necessario per sostenere gli esami di profitto delle materie attinenti al test: Matematica generale, Economia politica I e Storia economica.

Le studentesse e gli studenti che supereranno il test d'ingresso a gennaio non potranno sostenere, nel 1° appello della Sessione invernale, gli esami relativi agli insegnamenti del I semestre per i quali è necessario aver assolto l'OFA.

Le studentesse e gli studenti che non riuscissero a superare l'obbligo formativo (OFA) entro il 10/8 dell'anno solare successivo all'immatricolazione al primo anno di corso verranno iscritti, nell'anno accademico successivo, come ripetenti del primo anno e non potranno sostenere gli esami previsti al secondo anno di corso. Se nel corso dell'anno in cui sono iscritti quali ripetenti, l'OFA venisse assolto, l'anno successivo si procederà con una iscrizione che seguirà l'ordinaria numerazione progressiva degli anni accademici.

Art. 33 – Organizzazione didattica del corso

1. Il corso è organizzato in semestri.

2. Coerentemente con le sue finalità formative, il Corso si articola nei primi due anni di insegnamenti obbligatori (120 cfu) e in un terzo anno in cui lo studente può scegliere in una relativamente ampia varietà di discipline a seconda degli obiettivi che si pone per il periodo successivo alla laurea. Più in particolare, il primo anno prevede insegnamenti di base, di matematica, economia politica, economia aziendale, diritto privato, storia e sociologia (con possibilità di scelta, unico caso nel biennio iniziale, dell'insegnamento di storia del pensiero economico); mentre il secondo per lo più discipline caratterizzanti statistiche, matematiche, giuridiche, economiche e aziendali, oltre alla lingua straniera. Il terzo anno del Corso è concepito per sostenere i differenti intendimenti degli/delle studenti/studentesse riguardo alla loro successiva carriera accademica e/o lavorativa e in particolare, oltre alla lingua straniera e alla prova finale (6 cfu), si articola in:

- una rosa di ulteriori insegnamenti economici a scelta per 9 cfu,
- due rose di materie aziendali (gestione, finanza aziendale, programmazione e controllo, marketing, revisione, ecc.) a scelta per complessivi 27 cfu. Il rilievo dato ad una simile area disciplinare è volto a rafforzare il carattere professionalizzante e immediatamente spendibile nel mondo del lavoro del Cds,
- una ulteriore rosa di 18 crediti utilizzabile a scelta dello/della studente/studentessa per un tirocinio

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

formativo (stage, 9 cfu) e altre materie di specializzazione in vista di una collocazione nel mondo del lavoro, ovvero all'interno di un'ampia varietà di insegnamenti che lo mettano in condizione di accedere alle lauree magistrali.

Art. 33 - Percorso formativo e articolazione didattica

Il percorso formativo e l'articolazione didattica del Corso sono riportati dettagliatamente nel *Manifesto degli studi*, nella *Scheda SUA CdS* e nelle *Schede Insegnamento*. Tali documenti sono predisposti annualmente in fase di attivazione del Corso di Studio con riferimento alla relativa coorte di studenti e sono consultabili sul sito della Facoltà alla pagina [Economia e Commercio](#).

Art. 34 – Riconoscimento in crediti formativi universitari di attività extrauniversitarie

1. Alle studentesse e agli studenti è consentita la possibilità di chiedere il riconoscimento delle attività formative, di cui all'articolo 11 ultimo comma del presente regolamento, per un totale complessivo massimo di 24 crediti.
2. Le modalità di riconoscimento delle attività formative e di attribuzione delle eventuali votazioni conseguite, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Studentesse e Studenti, sono disciplinate da apposite norme denominate “Linee guida per il riconoscimento di crediti formativi universitari ed extra universitari”, allegate al citato.

Art. 35 – Obblighi di frequenza

1. Gli insegnamenti del corso di studio non prevedono obblighi di frequenza ad esclusione del tirocinio formativo.
2. Lo/La studente/studentessa in corso tuttavia non può sostenere nessun esame dell'anno al quale è iscritto, prima che l'attività didattica dell'insegnamento sia terminata.

Art. 36 – Propedeuticità e vincoli

1. Non sono previste propedeuticità.
2. I/Le docenti possono inserire all'interno dei programmi dei propri corsi d'insegnamento le conoscenze che ritengono indispensabili per poter seguire il corso e sostenere l'esame.

Art. 37 – Modalità di svolgimento della prova finale

1. In base alla Delibera del Consiglio di Facoltà del 13 dicembre 2007 la prova finale si svolge con le seguenti modalità.
Il/La relatore/relatrice provvede a trasmettere al/alla Preside, nei termini che verranno stabiliti per ogni sessione di laurea, per ciascun laureando/laureanda il giudizio qualitativo e la proposta di valutazione con l'indicazione del punteggio compreso tra 0 e 2 punti.
Il/La Preside invia alla Commissione di laurea, composta da 7 membri, un documento contenente tutti i giudizi e le proposte di valutazione pervenuti dai relatori/dalle relatrici. I rapporti finali sono disponibili on line nel sistema ESSE3.
La Commissione di laurea si riunisce per valutare i rapporti finali in base ai giudizi e alle proposte dei

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

relatori/delle relatrici, determinando quindi il voto finale di laurea, tenuto conto anche dell'incremento previsto per il tempo impiegato al completamento degli studi.

Al termine dei lavori, la Commissione di laurea procederà alla proclamazione e alla consegna dei diplomi di laurea.

2. *Criteri di valutazione nell'esame di laurea.* La Commissione di laurea è composta da 7 membri. Il voto finale del singolo laureando si basa sulla media ponderata calcolata su tutti gli insegnamenti.

E' previsto un incentivo relativo al tempo impiegato nel completamento del corso di studi: 5 punti per i laureati/le laureate in corso; 2 punti per i laureati/le laureate 1° anno F.C.; 0 punti per i laureati/le laureate oltre il 1° anno F.C.

Il rapporto finale è presentato in forma scritta e può essere valutato da 0 a 2 punti. La lode si ottiene quando la somma del voto medio, l'incentivo e la valutazione del rapporto supera 110,5.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA "GIORGIO FUÀ"
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

PARTE TERZA: NORME FINALI

Art. 38 - Approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento:

1. viene adottato in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dello Statuto dell'Università (art. 48) nonché in esecuzione del regolamento Didattico d'Ateneo (art. 8);
2. è emanato dal Rettore secondo le procedure previste dall'art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, e viene pubblicato sul sito di Ateneo e della Facoltà, nonché sul Quadro B1 della relativa Scheda SUA-CdS;
3. viene annualmente adeguato all'offerta formativa; per la sua applicazione, con riguardo a ciascun studente / studentessa, e per tutta la rispettiva carriera, il testo di riferimento è quello in vigore nell'anno accademico di prima iscrizione;
4. entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

Art. 39 - Modifiche al Regolamento

1. Il presente regolamento è modificato:

- Limitatamente alla "PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO" con delibera del Consiglio di Facoltà. Tale proposta è avanzata dalla Facoltà, previa definizione delle regole comuni ai corsi di studio afferenti ai Dipartimenti coordinati in Facoltà. A quest'ultima compete la definizione delle regole comuni.

- Limitatamente alla " PARTE SECONDA: NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO", annualmente in adeguamento all'Offerta Formativa, con delibera del Consiglio di Facoltà. Tale proposta è avanzata ad avvenuta deliberazione del Dipartimento di riferimento sulla base della proposta del Consiglio del Corso di studio.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO
COORTE A.A. 2026-2027 – SEDE DI ANCONA
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
COORDINATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
(Consiglio di Facoltà del 30/4/2026)

ALLEGATO 1 - CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALLA FACOLTA' DI ECONOMIA

Cod CdS	CLASSE	Denominazione
ET25	L-18 R	Economia Aziendale
ET26	L-33 R	Economia e Commercio
ET27	L-33 R & L-18 R	Digital Economics and Business
ET08	L-18 R	Management per la valorizzazione sostenibile delle Aziende e delle Risorse Ittiche
EM23	LM-77 R	Economia e Management
EM27	LM-56 R	International Economics and Commerce
EM33	LM Data	Data Science for Economics, Business and Finance
EM32	LM-77 R	Sustainability Management and Circular Economy
EM21	LM-16 R	Scienze Economiche e Finanziarie
EM29	LM-77 R	Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari